SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 894 e 211-bis-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VISENTINI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria (n. 894)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1977

Norme per la determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane tassabili in base al bilancio, ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche (n. 211-*bis*)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1976) dell'articolo 16

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 211

(« *Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore* »)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1977

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il disegno di legge presentato dal Governo è illustrato da una ampia e pregevole relazione che chiarisce le diverse parti del provvedimento e le singole norme.

Non è il caso di ripetere la illustrazione svolta dalla relazione governativa. Il compito del relatore può quindi limitarsi a richiamare l'attenzione sui punti essenziali del provvedimento e ad illustrare gli emendamenti proposti dalla Commissione.

2. — La prima parte del provvedimento rettifica l'errore nel quale era incorsa la legge di delegazione della riforma tributaria (9 ottobre 1971, n. 825) nella imposizione dei redditi prodotti dalle società aventi personalità giuridica. Essa disponeva infatti la duplicazione di imposizione dei redditi distribuiti, che erano assoggettati una prima volta all'imposta sulle persone giuridiche presso la società e una seconda volta, per la parte distribuita, alla imposizione presso l'azionista, persona fisica o persona giuridica, senza alcun correttivo nè alcuna attenuazione. Per l'imposta locale sui redditi, invece, la duplicazione di imposizione era stata evitata, disponendo che i dividendi non sono soggetti a tale imposta (articolo 4, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e articolo 1, lettera *b*), del decreto 29 settembre 1973, n. 598).

Soltanto per le società ed enti finanziari iscritti nell'apposito albo, di fronte alla constatazione che la duplicazione di imposizione ne avrebbe impedito la sopravvivenza, fu disposta una speciale aliquota del 7,50 per cento (ulteriormente ridotta al 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale). In tal modo però, se per un verso nei confronti di questi soggetti si attenuava la duplicazione di imposizione sui dividendi, per altro verso si accordava un beneficio non giustificato agli eventuali altri redditi da essi conseguiti (plusvalenze, redditi fondiari) (articolo 9, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e articoli 7 e 31 del decreto 29 settembre 1973, n. 598).

All'indomani della applicazione della riforma tributaria fu riconosciuto l'errore nel quale il legislatore era incorso in materia di imposizione dei redditi prodotti e distribuiti dalle società aventi personalità giuridica. Tuttavia lo strumento tecnico adottato con il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, — e cioè la introduzione di una « cedolare secca » del trenta per cento sui dividendi sostitutiva, a scelta del contribuente, della inclusione dei dividendi medesimi nel reddito complessivo ai fini dell'applicazione dell'imposta personale progressiva sul reddito — diede subito luogo a serie critiche e fu subito considerato come non rispondente allo scopo. La « cedolare secca » infatti mantiene la duplicazione nella imposizione dei dividendi percepiti da persone giuridiche; e, per quanto riguarda le persone fisiche, essa evita la duplicazione soltanto nei confronti dei redditi che rientrano in scaglioni per i quali l'aliquota è superiore a quella della « cedolare secca » e soltanto per la parte di aliquota della imposta personale che supera l'aliquota della « cedolare secca ». Essa accorda quindi all'azionista persona fisica un beneficio soltanto quando il suo reddito rientra in scaglioni le cui aliquote superano l'aliquota della « cedolare secca » e il beneficio diventa tanto maggiore quanto il reddito è più elevato.

L'inconveniente fu aggravato dal decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, con l'elevazione della « cedolare secca » dal trenta per cento al cinquanta per cento. In tal modo il beneficio della parziale esclusione della duplicazione di imposizione valeva soltanto per i redditi superiori ai 125 milioni annui.

Le diverse legislazioni europee e in particolare quelle dei paesi del Mercato comune evitano da lungo tempo la duplicazione di imposizione dei redditi societari. A questo risultato esse sono giunte con modalità diverse: in qualche caso con una attenuazione di imposta nei confronti della società persona giuridica per la parte di utili distribuita agli azionisti, in altri casi mediante l'attribuzione all'azionista di un credito di imposta. L'orientamento prevalente è da qualche tempo verso questa seconda forma.

Opportunamente quindi anche il disegno di legge in esame sceglie la via — già proposta nel 1967 e nel 1969 dai disegni di legge governativi di delegazione per la riforma tributaria — dell'attribuzione all'azionista, che percepisce il dividendo, di un credito d'imposta pari all'imposta che la legge prevede applicabile nei confronti della società, creando così, per gli utili distribuiti, la piena trasparenza nei confronti dell'azionista. L'imposta pagata dalla società sul reddito che essa distribuisce opera sostanzialmente come un acconto dell'imposta dovuta dall'azionista, al quale spetta quindi il rimborso se l'imposta da lui effettivamente dovuta risulta inferiore al credito d'imposta.

I dividendi e il relativo credito d'imposta (che costituisce un beneficio aggiunto per l'azionista) entrano a comporre il reddito imponibile dell'azionista, il quale quindi, se persona fisica, dovrà l'imposta che deriva dall'applicazione delle aliquote progressive sul reddito complessivo netto (a comporre il quale entrano i dividendi e il relativo credito d'imposta) e, se persona giuridica, dovrà l'imposta secondo la disciplina dell'imposta sulle persone giuridiche sul reddito netto complessivo (a comporre il quale entrano parimenti i dividendi e il relativo credito d'imposta). La parte di credito d'imposta che eventualmente ecceda l'imposta complessivamente dovuta, sarà rimborsata al contribuente.

In questo modo la posizione della società persona giuridica rimane del tutto neutrale e non si crea nessun incentivo alla distribuzione o meno di utili, come avverrebbe invece accogliendo altre soluzioni, quali quella della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche per la parte di reddito distribuita, o quella della detrazione totale o parziale del reddito distribuito nella determinazione del reddito imponibile a carico della società.

In senso critico alla proposta del disegno di legge è stato rilevato che presso l'azionista non vi è alcun recupero dell'imposta pagata dalla società, se questa non procede ad alcuna distribuzione di utili, che il recupero è tanto maggiore quanto più l'ammontare degli utili distribuiti si avvicina all'ammontare degli utili prodotti dalla società e che esso è completo soltanto se tutti gli utili vengono distribuiti.

Il rilievo pone il problema sotto un profilo erroneo ed è infondato. Lo scopo della disciplina proposta non è il recupero dell'imposta pagata dalla società — che di per sè non avrebbe ragione di essere — bensì di evitare la duplicazione della imposizione a carico del socio con l'imposizione a carico della società: risultato per il cui raggiungimento viene previsto il recupero da parte del socio, come suo credito d'imposta, dell'imposta dovuta dalla società sugli utili percepiti dal socio. Tale recupero non ha quindi alcuna ragione di considerare gli utili che la società devolve alle proprie riserve e deve riguardare soltanto gli utili che la società distribuisce. Esso riguarda soltanto i soci, mentre, come si è detto, il trattamento tributario della società non subisce alcuna conseguenza dal fatto che gli utili siano distribuiti o meno e la società non ha alcun incentivo nè in un senso nè in un altro.

Anche per questo motivo, se a comporre il reddito complessivo della società che distribuisce gli utili concorrono redditi esenti da imposta sulle persone giuridiche, o redditi soggetti ad aliquota ridotta (come è ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, del decreto 29 settembre 1973, n. 601, per i casi previsti dall'articolo 115 del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno e dall'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853), il credito d'imposta deve essere egualmente attribuito all'azionista nella sua integrale misura (un

terzo del dividendo), così come è previsto dal disegno di legge.

In senso diverso taluno ha proposto che il credito d'imposta venga stabilito in misura più ridotta quando la società ha redditi esenti o redditi soggetti ad aliquota ridotta. Ma questo sarebbe tecnicamente non attuabile e amministrativamente inammissibile.

Occorre tenere presente che nella generalità dei casi il ricavo esente o il reddito soggetto ad aliquota ridotta è soltanto una componente del reddito complessivo della società o dell'ente. Non sarebbe quindi praticamente possibile che agli azionisti venissero attribuiti crediti d'imposta differenziati per ciascuna diversa società, in cui vi sia una qualche componente di reddito esente o soggetto ad aliquota ridotta, e diversi, per la medesima società, per ogni periodo d'imposta. Questo sarebbe inapplicabile sia per i contribuenti che per gli uffici tributari.

La correzione che — sulla base di una prospettiva che appare erronea — taluno vorrebbe apportare per impedire che il credito d'imposta del socio superi l'imposta dovuta dalla società quando presso la società vi sono redditi o ricavi esenti da imposta o redditi soggetti ad aliquota ridotta, potrebbe essere raggiunta soltanto introducendo a carico della società una imposta compensativa, congegnata in modo da tener conto della diversa portata delle agevolazioni e commisurata su quella parte degli utili distribuiti che, con presunzione posta dalla legge, si dovrebbe considerare costituita da redditi esenti o da redditi soggetti ad aliquota ridotta quando tali redditi concorrono a formare il reddito della società.

La disciplina della materia risulterebbe estremamente complessa e assai intricata; e i risultati sarebbero approssimativi e spesso arbitrari, come dimostra anche l'esperienza di quelle legislazioni estere che hanno voluto seguire questa via.

D'altro canto, e prima ancora, non si comprenderebbe con quale giustificazione si vorrebbero eliminare, nel momento in cui la società distribuisce i redditi, le agevolazioni che la legge ha voluto concedere con le esenzioni o con le riduzioni di aliquota.

Non vi è dubbio che in tali casi i crediti d'imposta complessivamente spettanti ai soci sono superiori alla imposta pagata dalla società. Ma la differenza fra le due somme (sempre supposto che tale differenza sia di volta in volta determinabile in relazione ai diversi casi) costituisce appunto il beneficio di esenzione o di riduzione che è stato voluto dalla legge (beneficio che non può e non deve essere tolto per il fatto che gli utili vengono distribuiti) e costituisce lo strumento tecnico con cui il beneficio viene conservato presso il socio, quale destinatario del reddito.

Non vi è dubbio neppure che gli utili distribuiti aumentano, in conseguenza della minore imposta dovuta dalla società emittente. Ma questo deriva dalla esenzione o riduzione d'imposta e non dal sistema del credito d'imposta; mentre per altro verso, a seguito della maggiore distribuzione di utili che venga fatta, aumenta anche l'imponibile a carico del socio, sia per il maggior ammontare di utili che per il maggior ammontare di credito d'imposta.

Per riprendere l'esempio fatto nella relazione governativa, supponiamo un reddito interamente soggetto all'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche nella misura ridotta del 12,50 per cento. Un reddito di 85 lire al netto dell'ILOR è quindi soggetto ad una imposta di 10,625 lire. Se il reddito residuo di lire 74,375 viene tutto distribuito, si determina un credito d'imposta a favore dei soci per complessive lire 24,791 irca. Supposto — per semplicità di esempio — che il socio sia una persona giuridica (o che tutti i soci siano persone giuridiche) il reddito imponibile a suo (o a loro) carico è di 99,166 e quindi l'imposta dovuta è di 24,791, pari al credito d'imposta. Si conferma quindi la piena trasparenza della società nei confronti dei soci per gli utili distribuiti, e in particolare viene mantenuto il beneficio (10,625 lire) dell'aliquota ridotta voluto dalla legge: beneficio che invece verrebbe revocato introducendo una (complicatissima) imposta compensativa a carico della società o (ciò che è assolutamente impossibile sotto il profilo tecnico) riducendo la percentuale del credito d'imposta a favore del socio.

Nella realtà le situazioni che si presentano sono meno semplici, perchè nella generalità dei casi, come si è ricordato, redditi esenti o redditi soggetti ad aliquota ridotta concorrono presso il medesimo soggetto con altri redditi e sono elementi dei ricavi di fronte ai quali stanno i costi. Ma l'esempio serve a chiarire il problema.

Ancor più difficili — a causa della progressività delle aliquote — sono eventuali esempi riferiti alle persone fisiche. Per gli scaglioni di reddito da 7,5 milioni in su (con aliquota del 25 per cento o superiore) si verifica parimenti il mantenimento del beneficio di esenzione o riduzione voluto dalla legge, e soltanto questo. Per gli scaglioni inferiori ai sette milioni e mezzo di reddito annuo (con aliquote quindi inferiori al 25 per cento) potrebbero essere astrattamente ipotizzabili situazioni di maggior beneficio, con tendenza ad accentuarsi quanto minore è il reddito del soggetto persona fisica. Ma i confronti sono estremamente difficili, perchè devono avvenire fra termini non omogenei a causa della trasformazione che subiscono, diventando dividendi (che entrano a comporre il reddito imponibile) redditi che altrimenti sarebbero esenti da imposta anche se percepiti da persone fisiche. Nè è possibile soffermarsi su esempi esasperati e irreali, quali quelli di redditi del tutto esenti presso la società emittente e interamente distribuiti a soci persone fisiche tutte titolari di redditi minimi o comunque tutti inferiori ai sette milioni e mezzo.

A parte la discutibilità — che qui sarebbe troppo lungo esporre — delle conseguenze che ne vengono ravvisate, va sempre tenuto presente (ciò che talvolta viene dimenticato) che anche il credito d'imposta entra a formare il reddito imponibile. Ma soprattutto non sarebbe giustificato, in relazione a ipotesi del tutto marginali, introdurre difficili e complicati congegni che avrebbero come risultato sostanziale, per la quasi generalità dei contribuenti, di eliminare in sede di distribuzione degli utili i trattamenti di esenzione o di riduzione di aliquote voluti dalla legge.

È noto che, per quanto riguarda le società di persone, queste non sono soggetti di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I relativi redditi, la cui determinazione quantitativa avviene nei confronti della società, non sono tassati a carico della società, ma concorrono a formare gli imponibili ai fini della imposta dovuta dai soci in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno di essi (art. 5 del decreto 29 settembre 1973, n. 597) e con le relative caratteristiche. Qualche cosa in certo senso analogo si verificherà in avvenire per la parte di utili distribuiti dalle persone giuridiche: con la differenza però che, in questo caso, l'imposta è dovuta dalla società e viene recuperata come credito d'imposta dal socio. Ma appunto in questa concezione non troverebbe luogo a carico della società emittente una imposta compensativa che avrebbe la conseguenza di eliminare le agevolazioni previste dalla legge per taluni tipi di redditi.

3. — Come è noto, attualmente le azioni gratuite costituiscono reddito quando derivano da imputazione a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sovrapprezzi e diverse da quelle costituite con saldi attivi di rivalutazione monetaria (art. 45, secondo comma, e art. 64, terzo e quarto comma, del decreto 29 settembre 1973, n. 597, e art. 24, commi secondo e terzo, della legge 2 dicembre 1975, n. 576).

Per le persone fisiche, quando le azioni da cui derivano le azioni gratuite, o il cui valore nominale viene gratuitamente aumentato, non rientrano nell'esercizio dell'impresa, si fa luogo a tassazione separata ai sensi dell'articolo 12 del decreto 29 settembre 1973, numero 597. Invece quando si tratta di azioni che rientrano nell'esercizio dell'impresa o che sono possedute da persone giuridiche, il valore nominale delle azioni gratuite ricevute o la cifra dell'aumento gratuito del valore nominale delle azioni possedute entrano a comporre il reddito imponibile ai fini dell'imposta dovuta (art. 64, terzo comma, del decreto 29 settembre 1973, n. 597, e art. 5, primo comma, del decreto 29 settembre 1973, numero 598).

Questa disciplina ha praticamente reso impossibili le imputazioni a capitale delle riser-

ve diverse dai sovrapprezzi e dai saldi di rivalutazione monetaria. Essa appare inoltre assai discutibile, perchè l'aumento del valore nominale delle azioni e l'attribuzione di azioni gratuite costituiscono per l'azionista soltanto una diversa configurazione giuridica di una entità patrimoniale che rimane immutata.

Fino a tutto il 1973 e a decorrere dal 1963, a formare il reddito imponibile del socio ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società concorreva soltanto la parte dell'ammontare delle azioni gratuite, o degli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni, che superava il 25 per cento dei dividendi distribuiti dalla società a decorrere dal 1° gennaio 1963 (legge 29 dicembre 1962, numero 1745, art. 1, comma terzo).

In precedenza la giurisprudenza aveva affermato che l'attribuzione di azioni gratuite e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni non costituivano reddito (Commissione centrale 16 luglio 1963, n. 74557).

Va infine tenuto presente che in altri paesi del mercato comune le azioni gratuite o l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni non sono considerati elementi di reddito.

Sembra quindi alla Commissione che si debba approvare l'articolo 4 del disegno di legge, che si adegua a questo orientamento. Ciò sembra opportuno anche per la considerazione che le imputazioni di riserve a capitale rafforzano sotto il profilo giuridico le strutture patrimoniali aziendali in quanto — come è del tutto evidente e come fu bene osservato a suo tempo dalla ricordata decisione della Commissione centrale — l'imputazione delle riserve al capitale è operazione in certo senso opposta a quella della distribuzione delle riserve, appunto perchè determina un vincolo giuridico più stabile, in quanto, dopo quell'operazione, l'attribuzione ai soci potrà avvenire soltanto in sede di riduzione del capitale e quindi con modificazione statutaria.

Poichè però l'attribuzione ai soci delle somme derivanti da riduzioni di capitale non costituisce reddito, ad impedire che distribuzioni di riserve possano avvenire, allo scopo di evitare ai soci l'imposizione, dapprima imputando le riserve al capitale e poi riducendo il capitale medesimo, la seconda parte dell'articolo 4 del disegno di legge opportunamente considera come distribuzione di utili le eventuali attribuzioni che abbiano luogo in sede di rimborso di capitale nei cinque anni successivi. Si ricorda che analoga e ancor più rigorosa disposizione è nella legge 2 dicembre 1975, n. 576, per le imputazioni a capitale di saldi attivi di rivalutazione monetaria (art. 24).

Sembra tuttavia alla Commissione che la nuova disciplina disposta dall'articolo 4 non debba valere per gli aumenti di capitale previsti dall'articolo 12 del disegno di legge ai fini di adeguare i capitali sociali alle nuove misure minime stabilite (200 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni e 20 milioni per le società a responsabilità limitata). Un emendamento in questo senso viene quindi aggiunto all'articolo 4. Di conseguenza, per le imputazioni di riserve (diverse dai sovrapprezzi e dai saldi di rivalutazione monetaria) disposte da società che non abbiano raggiunto i minimi di capitale indicati dall'articolo 12, rimarrà temporaneamente in vigore l'attuale disciplina che si è sopra ricordata.

4. — L'articolo 5 del disegno di legge governativo propone di mantenere la « cedolare secca » come facoltà dell'azionista, alternativa al credito d'imposta. In tal caso l'azionista non godrebbe del credito d'imposta, ma per altro verso non sarebbe tenuto a comprendere i dividendi nel suo reddito imponibile.

Sembra alla Commissione che il mantenimento di una « cedolare secca » sui dividendi non sia in nessun modo giustificata, soprattutto in un sistema, quale è quello proposto dal disegno di legge, che evita la duplicazione di imposizione tra la società e l'azionista mediante l'attribuzione all'azionista del credito di imposta. Tuttavia sembra alla Commissione che in materia così delicata debba essere evitato un brusco passaggio da un sistema all'altro, soprattutto per il fatto che il disegno di legge ha avuto larga eco nella stampa e negli ambienti di bor-

sa. Si ritiene quindi — pur rendendosi conto che si tratta di mantenere, sia pure temporaneamente, un sistema che non ha giustificazione — che la « cedolare secca », ridotta al trenta per cento, possa ancora rimanere a scelta opzionale del socio per il 1978. In questo senso la Commissione propone l'introduzione all'articolo 5 di un secondo comma che dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 1979 del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Come è illustrato nella relazione governativa, poichè l'azionista che opta per la cedolare secca non ha il credito d'imposta, il vantaggio per l'azionista in termini economici ad optare per la cedolare secca si verificherà (per il solo 1978) per i redditi che incorrono in aliquote superiori al 47,50 per cento e quindi per la parte di reddito superiore agli 80 milioni.

La Commissione ritiene inoltre che debba essere eliminato il secondo comma dell'articolo 5 del disegno di legge, giudicando che le attuali agevolazioni attribuite alle azioni di risparmio sono sufficienti e non vanno ulteriormente accentuate.

5. — La Commissione ha invitato il Governo a presentare entro il 31 dicembre 1978 provvedimenti intesi all'armonizzazione del trattamento fiscale dei diversi redditi di capitale. Al riguardo ha accolto il seguente ordine del giorno, che sottopone all'Assemblea:

« La 6ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 894 recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria,

impegna il Governo a presentare entro il 31 dicembre 1978 provvedimenti per l'armonizzazione del trattamento fiscale e del regime di circolazione del complesso delle attività finanziarie, sia a reddito fisso che a reddito variabile, alle norme delle legislazioni prevalenti negli altri paesi della CEE ».

La Commissione, nell'esprimere tale invito, si rende ben conto che entro il termine del 31 dicembre 1978 non vi potrà essere che qualche prima misura di avviamento verso la suddetta armonizzazione e tiene pertanto a ripetere che il termine del 31 dicembre 1978, fino al quale è mantenuta la cedolare secca, non è in nessun modo condizionato a tali provvedimenti. Questo è stato esplicitamente e ripetutamente affermato in seno alla Commissione dai diversi gruppi.

La Commissione si rende inoltre conto che si tratta di avviare soluzioni che toccano problemi di grande delicatezza e importanza e che richiedono quindi del tempo. Essa si rende inoltre conto che i diversi redditi di capitale hanno caratteristiche difformi che non possono essere trascurate.

L'ordine del giorno è stato votato dalla Commissione per esprimere l'opportunità che, pur tenendo conto sia delle diverse caratteristiche delle differenti forme di risparmio sia delle diverse tradizioni anche psicologiche del risparmiatore, si attenuino alcune più stridenti difformità che sotto il profilo fiscale determinano incoraggiamenti verso certe forme di investimento e disincentivi verso altre.

In particolare molti membri della Commissione, e fra questi il relatore, tengono a riaffermare che l'accenno fatto nell'ordine del giorno al « regime di circolazione del complesso delle attività finanziarie » non può far venire meno gli aspetti di disciplina di diritto civile e le ragioni di politica economica generale che rendono necessaria la conoscenza dei possessi azionari che dispongono del voto e che esercitano con tale strumento il controllo delle imprese azionarie. Si ricorda sotto questo profilo che le azioni di risparmio possono avere e hanno il medesimo regime di circolazione delle obbligazioni, proprio perchè sono prive di voto. Mentre per altro verso è evidente, anche nello stesso settore bancario, che non tutte le « attività finanziarie » sono « circolabili » o sono circolabili con le medesime forme.

6. — L'articolo 6, al primo comma, dispone la deducibilità anche nei confronti della determinazione del reddito imponibile delle persone giuridiche — come è attualmente per le persone fisiche — dell'imposta locale sui redditi. Essendo l'imposta sul reddito delle persone giuridiche proporzionale ed essendo l'imposta locale sul reddito, nelle sue aliquote massime, vicina al 15 per cento, il risultato della norma sarà, per i redditi soggetti all'imposta locale sui redditi, la riduzione dell'onere dell'imposta sulle persone giuridiche dal 25 per cento al 21,25 per cento. Tuttavia sarebbe sbagliato pensare che il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto mantenendo la indeducibilità dell'ILOR e riducendo l'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche al 21,25 per cento. Occorre infatti tenere conto dei redditi che la legge — o per evitare la duplicazione nell'applicazione dell'ILOR (come è per i dividendi) o per altre ragioni — dichiara non soggetti all'ILOR. In tali casi la aliquota del 25 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche rimane immutata anche nella sua portata sostanziale: e va tenuto conto che i computi, che hanno portato alla determinazione dell'ammontare del credito d'imposta a favore dell'azionista per i dividendi ricevuti, sono condotti con riferimento all'aliquota del 25 per cento dell'imposta sulle persone giuridiche.

Il secondo comma dell'articolo 6 deriva dal riconoscimento del credito d'imposta a favore del socio.

Poichè con il riconoscimento del credito d'imposta viene eliminata la duplicazione economica della imposizione a carico della società e della imposizione a carico del socio, non vi è più ragione che sia mantenuta l'aliquota ridotta dell'imposta sulle persone giuridiche a favore delle società e degli enti finanziari, attraverso la quale la legge di delegazione per la riforma tributaria aveva ritenuto di attenuare la duplicazione di imposizione nei confronti di tali soggetti. Tanto più la eliminazione dell'aliquota ridotta si impone in quanto, come si è osservato all'inizio, è ingiustificato che la riduzione di aliquota si applichi anche a redditi (o a componenti di reddito) diversi da quelli derivanti dai dividendi.

La Commissione ritiene tuttavia che all'articolo 6 debba essere aggiunta una norma intesa ad attenuare anche la duplicazione di imposizione, che altrimenti si verifica, per gli utili distribuiti a società italiane da società aventi sede all'estero. Essa propone quindi un terzo comma inteso a stabilire che gli utili distribuiti da società aventi sede all'estero, il cui capitale sia posseduto per oltre il dieci per cento da società italiane (o per oltre il cinque per cento se la società estera è quotata in borsa), concorrono a formare il reddito imponibile del socio per il quaranta per cento del loro ammontare. La norma eliminerà inoltre un forte disincentivo, che altrimenti si verificherebbe, all'invio in Italia dei dividendi realizzati da società estere dipendenti da società italiane.

7. — L'articolo 7 intende incoraggiare la sottoscrizione di nuove azioni accordando all'azionista persona fisica un credito d'imposta che può giungere sino a 6 milioni complessivi in tre anni, con un massimo di 2 milioni all'anno.

In seno alla Commissione sono stati sollevati dubbi, con conseguente proposizione di emendamenti soppressivi, circa la opportunità della norma. Tuttavia sembra essere emerso un orientamento che in linea di massima non respinge il principio indicato dai primi due commi dell'articolo 7, ma che intende limitarne la portata: da un lato riducendo l'ammontare massimo detraibile per ciascun anno dall'imposta dovuta, e da un altro lato limitando le società la cui sottoscrizione di nuove azioni darebbe luogo alla detrazione di imposta a favore del sottoscrittore, in particolare escludendo gli aumenti di capitale per l'adeguamento alle nuove cifre di capitale minimo previste dall'articolo 12 o, secondo altri, escludendo le sottoscrizioni o gli aumenti di capitale di società diverse da quelle quotate in borsa e quotate al mercato ristretto.

Sono stati inoltre proposti da parte del relatore e da parte del senatore Andreatta emendamenti intesi a consentire, per nuove

sottoscrizioni di azioni da parte di persone giuridiche, la creazione di uno specifico fondo rischi detraibile nella determinazione del reddito imponibile di ciascun anno.

La Commissione si è soffermata in particolare sull'emendamento del relatore così formulato: « Se le azioni sono sottoscritte da soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile, in ciascuno dei periodi di imposta indicati nel comma stesso, in misura non superiore al venticinque per cento della spesa di sottoscrizione, comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti di opzione. La deduzione è ammessa a condizione che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta ».

L'emendamento non determinerebbe nessuna specifica agevolazione in forma di esenzione di imposta nè di credito d'imposta.

Va ricordato che l'articolo 66 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 1 del decreto 23 dicembre 1975, numero 683, prevede accantonamenti, per rischi su crediti, deducibili nella determinazione del reddito imponibile.

La situazione economica nella quale il paese si trova e l'accentuata rischiosità che ha assunto l'attività imprenditoriale nel nostro paese, e in particolare quella delle maggiori imprese, consigliano che un analogo fondo-rischi sia costituito per la sottoscrizione di nuove azioni, in modo che le persone giuridiche, società ed enti, che sottoscrivono nuove azioni possano costituire specifici fondi-rischi prima che i titoli subiscano deprezzamenti nelle valutazioni di borsa e, per i titoli non quotati in borsa, prima che le diminuzioni patrimoniali risultino in sede di approvazione del bilancio della società che ha emesso le azioni (articolo 64, quinto comma, del decreto 29 settembre 1973, n. 597).

Non si tratta quindi, si ripete, di nessuna esenzione, ma eventualmente di una anticipazione su eventuali successive svalutazioni o perdite. Se in momento successivo le azioni verranno alienate per un prezzo corrispondente alla differenza fra il costo e l'accantonamento, non si farà luogo a nessuna ulteriore deduzione. Se invece il realizzo avverrà ad un prezzo superiore, la differenza entrerà a comporre il reddito dell'esercizio in cui il realizzo avviene, con recupero quindi da parte del fisco dell'accantonamento precedentemente effettuato dalla società o dall'ente azionisti.

Il Ministro delle finanze ha dichiarato che la materia forma oggetto di ulteriore approfondimento in sede governativa e di contatti fra le varie forze politiche, contatti che egli stesso sta conducendo, ed ha quindi chiesto che la Commissione rimetta in Aula i primi due commi dell'articolo così come sono attualmente formulati nel disegno di legge governativo, impegnandosi a proporre un testo che tenga conto sia dell'orientamento espresso in seno alla Commissione, sia dei contatti che egli svolgerà fra le forze politiche.

La Commissione ha aderito a questa proposta, con riserva quindi di ciascun gruppo e di ciascun membro della Commissione di riproporre in Aula i propri emendamenti ove non fosse soddisfatto del nuovo testo che sarà proposto dal Governo.

La Commissione ha invece ritenuto di essere in grado di deliberare in merito all'ultimo comma del medesimo articolo 7, del quale propone la soppressione.

Essa ritiene che la deducibilità dal reddito imponibile della società emittente dei dividendi corrisposti alle azioni di risparmio debba essere limitata al dividendo che per legge o per statuto è garantito come distribuzione prioritaria alle azioni di risparmio — come è previsto dall'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 — e che non debba essere estesa ad eventuali maggiori dividendi corrisposti a tali azioni. In questo senso propone la eliminazione del comma.

8. — L'articolo 10 del disegno di legge prevede la deducibilità nella determinazione del reddito imponibile dell'imposta decennale sull'incremento del valore degli immobili che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, grava sulle persone giuridiche. La Commissione ap-

prova il principio e la relativa norma, ma ritiene che la deducibilità debba operare dal 1° gennaio 1977, e cioè dall'esercizio in corso, e non possa avere effetto retroattivo al 1° gennaio 1975, come è proposto invece dal testo governativo.

9. — La Commissione condivide, anche su conforme parere della Commissione industria, la proposta di aumento del capitale minimo legale delle società per azioni e in accomandita per azioni a duecento milioni e delle società a responsabilità limitata a venti milioni, con conseguenti modificazioni degli articoli 2327 e 2474 del codice civile. La modificazione, da tempo auspicata da studiosi e da pratici, è intesa a consentire ordine in un settore dove il troppo facile accesso alle forme giuridiche delle società di capitali ha determinato un notevole disordine e riconosciuti inconvenienti. La disposizione avrà positive conseguenze anche in campo tributario, portando a una riduzione di questo tipo di soggetti tributari e rendendo meno agevole il ricorso ad essi.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 del disegno di legge, proponendo però tre emendamenti.

Il primo emendamento è inteso ad eliminare al quarto comma (ultimo comma del testo governativo) la possibilità che le agevolazioni previste dall'articolo 7 vengano applicate anche agli aumenti del capitale effettuati per adeguare il capitale al nuovo minimo legale.

Il secondo emendamento — che consiste nell'aggiunta di un quinto comma — è inteso ad elevare a cento milioni la cifra del capitale sociale fino alla quale le società a responsabilità limitata non sono obbligate ad avere il collegio sindacale, a meno che lo statuto disponga diversamente. Attualmente, come è noto, l'articolo 2488 del codice civile prevede l'obbligo del collegio sindacale quando il capitale non è inferiore al milione.

Un terzo emendamento si rende necessario, secondo la Commissione, per adeguare, elevandola, la cifra del capitale sociale oltre la quale il collegio sindacale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata devono scegliere uno o due sindaci (a seconda del numero dei componenti del collegio sindacale) fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti (art. 2397 del codice civile). Poichè la materia tocca per diversi aspetti anche il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ha dichiarato che il Governo si riserva di proporre in Aula un emendamento nel senso indicato e la Commissione ha aderito.

10. — In sede di discussione del disegno di legge « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore » (n. 211) il testo della Commissione conteneva un articolo (art. 16) derivante da un emendamento introdotto in sede di Commissione e inteso a consentire una agevolazione per i nuovi investimenti effettuati da soggetti all'imposta sulla persone giuridiche.

La nuova proposta trovò in Assemblea ferma opposizione, sia nel merito sia nella formulazione assai infelice sotto il profilo tecnico e tale da renderla difficilmente comprensibile.

Già in sede di discussione in Assemblea il Governo aveva avuto occasione di esprimere parere contrario. In sede di esame degli articoli, il Ministro delle finanze Pandolfi aveva confermato la prossima presentazione di una nuova disciplina organica della tassazione degli utili delle società e aveva quindi chiesto che il Senato non procedesse all'esame dell'articolo e che questo fosse stralciato (seduta di venerdì 17 dicembre 1976).

Dallo stralcio risultò il disegno di legge n. 211-*bis* al quale la Commissione ha rivolto il suo esame unitamente all'esame del disegno di legge n. 894.

Sono stati confermati i rilievi in ordine alle gravi imperfezioni tecniche del testo. Si parla in esso di imprese artigiane, come imprese che sarebbero soggette all'imposta sulle persone giuridiche, e di imprese « tassabili in base al bilancio » ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche, come imprese distinte da altre nei confronti delle quali la determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche avverrebbe in modo diverso. Nè è il caso di sof-

fermarsi su altre parti di difficile comprensione sul piano letterale e tecnico.

Nel merito è stato rilevato che la proposta, ove fosse accolta, attribuirebbe un consistente beneficio fiscale limitato alle sole imprese (aventi forma di persone giuridiche) che realizzano profitti — e che quindi sono meno bisognose di aiuti — e commisurato all'incremento della cifra nominale degli investimenti, indipendentemente da ogni considerazione del fenomeno inflazionistico.

Il costo della norma in termini di perdita di gettito tributario non sarebbe determinabile in modo preventivo, ma sarebbe consistente, anche per le probabili estensioni soggettive che verrebbero richieste, le quali d'altra parte richiederebbero a loro volta impostazioni tecniche del tutto diverse.

Si è rilevato infine che la legge 18 agosto 1977, n. 675, sulla ristrutturazione industriale all'articolo 18 prevede per il periodo di un anno a favore dei nuovi investimenti effettuati da industrie manifatturiere ed estrattive un contributo del quattro per cento a carico dello Stato nella forma di maggior ammontare di IVA detraibile: beneficio già consistente e di notevole carico per l'erario.

Il Ministro delle finanze Pandolfi ha espresso netta opposizione alla proposta ora riportata dal disegno di legge 211-*bis* e ha chiesto che essa venga considerata assorbita dal provvedimento in esame contenente modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi (n. 894).

La Commissione condivide questo orientamento.

VISENTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNO DI LEGGE: « *Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria* » (n. 894).

28 settembre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

RUFFINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « *Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria* » (n. 894).

25 ottobre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel testo recante le modifiche accolte dalla Commissione finanze e tesoro, non si oppone al suo ulteriore corso.

Peraltro la Commissione, pur prendendo atto dell'affermazione fatta dai rappresentanti dei Dicasteri del tesoro e delle finanze, secondo la quale la presumibile minore entrata derivante dalla normativa in esame sarebbe già stata valutata nell'impostazione del bilancio di previsione 1978, e pur convenendo sull'oggettiva difficoltà di pervenire ad una quantificazione esatta di tale minore entrata, fa presente che tale questone — di non indifferente rilievo finanziario — avrebbe meritato un esplicito riferimento e più dettagliati elementi di valutazione, anche in sede di redazione delle note illustrative al bilancio 1978, presentate al Parlamento nel contesto della Relazione previsionale e programmatica.

LOMBARDINI

DISEGNO DI LEGGE N. 894

TESTO DEL GOVERNO

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria

Art. 1.

Ai soci delle società indicate nell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.

Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

Art. 2.

Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presenta-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

zione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Gli utili percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non dànno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aumenti di capitale di cui all'articolo 12.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788.

La ritenuta a titolo di imposta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio è ridotta al dieci per cento. È abrogato il quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 6.

Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.

Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 7.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovuta dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che sottoscrivono azioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Soppresso.

Art. 6.

Identico.

Identico.

Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, aventi un capitale non inferiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 12 della presente legge, a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa è ammessa in detrazione, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi, una somma pari al dieci per cento della spesa di sottoscrizione, comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti di opzione, con un massimo di due milioni di lire.

La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta. A tal fine le azioni sottoscritte dovranno essere costituite in deposito presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni e dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza del deposito alla fine di ciascun periodo d'imposta.

Se a fronte degli aumenti di capitale di cui al comma precedente sono emesse azioni di risparmio, nella determinazione del reddito imponibile delle società emittenti è ammesso in deduzione, in deroga all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'intero ammontare dei dividendi attribuiti alle azioni stesse fino al quinto esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato l'aumento.

Art. 8.

Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con la aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Soppresso.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

relativi a singoli rami dell'impresa fatti da una società ad altra società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile.

Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.

Art. 9.

Ai fini della determinazione dell'incremento di valore degli immobili, soggetto all'imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, il valore iniziale di cui all'articolo 6 del decreto stesso è rivalutato con il coefficiente 1,2 per gli immobili acquistati nell'anno 1973, con il coefficiente 1,3 per quelli acquistati nell'anno 1972 e con il coefficiente 1,4 per quelli acquistati nell'anno 1971 o in anni precedenti. Con gli stessi coefficienti sono moltiplicati gli importi delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative sostenute nei detti anni.

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e sucessive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

L'imposta di cui al precedente comma, non dedotta dal reddito del periodo d'imposta di competenza, è deducibile dal reddito del periodo d'imposta al quale si riferisce la prima dichiarazione da presentare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e sucessive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 12.

L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.

Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonchè gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonchè gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta

(Segue: *Testo del Governo*)

di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo. Se l'aumento, nella misura necessaria per raggiungere il capitale minimo, è attuato con unica deliberazione, si applicano le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 7.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo.

Il primo comma dell'articolo 2488 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 100 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 211-bis

Norme per la determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane tassabili in base al bilancio, ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche

Articolo unico.

Nella determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane manifatturiere ed estrattive tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) applicata per i cinque esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è detraibile il 50 per cento della eccedenza della media aritmetica degli investimenti effettuati, per attrezzature e macchinari, nell'esercizio in corso e nel successivo, nel territorio nazionale, in nuovi impianti esistenti in confronto agli investimenti effettuati agli stessi titoli nell'esercizio anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra imprese o tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati da consorzi entro il limite dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi.

Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della società che ha ricevuto l'apporto.

La percentuale detraibile a norma del primo comma è aumentata di due punti per ciascun punto di aumento nel rapporto tra fatturato di esportazione e fatturato complessivo per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rispetto alla media di tale rapporto nei due esercizi precedenti.

Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge o che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo.

Per tali imprese la detrazione è del venti per cento nel caso in cui esse realizzino un fatturato all'esportazione pari almeno al dieci per cento del fatturato globale.